REGOLAMENTO (CEE) N. 292/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola, in ordine alla lista delle varietà di mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'allegato III del regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3544/90 (4), stabilisce le norme di qualità per le mele e pere da tavola;

considerando che la tabella 1 dell'allegato III stabilisce i criteri di colorazione per la classificazione delle varietà di mele e la tabella 3 reca la lista delle varietà di mele a frutto grosso;

considerando che in dette tabelle non sono ancora state inserite le varietà coltivate nell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è opportuno pertanto adattare in conformità le tabelle 1 e 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 920/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 920/89 è modificato come segue:

1) Tabella 1, « Criteri di colorazione per le mele »:

— gruppo B. « Varietà di colorazione rossa mista »:

— dopo il trattino « — Nueva Orleans » è inserito il trattino « — Piglos »;

— gruppo C. « Varietà striate, leggermente colorate »:

— dopo il trattino « — Alkmene » è inserito il trattino « — Apollo »,

— dopo il trattino « — Braeburn » è inserito il trattino « — Carola (Kalco) »,

— dopo il trattino « — Oldenburg » sono inseriti i trattini « — Pimona », « — Pinova » e « — Piros »,

— dopo il trattino « — Pomme Raisin » è inserito il trattino « — Reglindis »,

— dopo il trattino « — Rose de Caldaro (Kalterer) » è inserito il trattino « — Shampion ».

2) Parte 1. « Mele » della tabella 3, « Lista delle varietà di mele e di pere a frutto grosso »:

— dopo il trattino « — Altländer » è inserito il trattino « — Apollo »,

— dopo il trattino « — Brettacher » è inserito il trattino « — Carola (Kalco) »,

— dopo il trattino « — Groupe des Calvilles » è inserito il trattino « — Herma »,

— dopo il trattino « — Pero Mingan » sono inseriti i trattini « — Piglos », « — Pinova » e « — Piros »,

— dopo il trattino « — Red Ingrid Marie » è inserito il trattino « — Reglindis »,

— dopo il trattino « — Septer » è inserito il trattino « — Shampion ».

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.
(3) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 21.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione